

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

14 SET. 2001

=====

ADDI' **14 SET. 2001** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL VICE SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.
.....OMISSIS

ASSENTI: CIARAMELLETTI-

DELIBERAZIONE N° 1350

OGGETTO: L.R. 3/6/92 N°36, art.14. Modifica della misura 5 del Progetto esecutivo del Piano d'Area di cui alla D.G.R. 5588/95.



OGGETTO: L.R. 03.06.1992, n° 36, art. 14. Modifica della misura n° 5 del progetto esecutivo del piano d'area di cui alla D.G.R. 5588/95.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore Scuola, Formazione e Politiche per il Lavoro;

VISTA la L.R. 03.06.1992 n° 36, art. 14, che ha stabilito la destinazione di risorse finanziarie per la realizzazione di interventi finalizzati alla salvaguardia occupazionale e allo sviluppo economico e sociale dell'area identificata con quella della previgente U.S.L. RM 30 e comprendente i Comuni di Artena, Carpineto Romano, Colleferro, Gavignano, Gorga, Labico, Montelanico, Segni, Valmontone e Paliano;

VISTA la L.R. 09.05.95 n° 25, art. 6, comma 2, che ha disposto la costituzione di un Fondo Speciale - conferito in gestione alla FILAS SpA - per l'attuazione degli interventi progettuali individuati in proposito;

VISTA la D.G.R. 11425 del 29.11.95, con la quale è stato costituito presso la FILAS SpA, il suddetto Fondo Speciale;


VISTA la D.G.R. n° 5588 del 15.6.95 che ha approvato il relativo progetto esecutivo di intervento - articolato in 5 misure - e la D.G.R. n° 11181 del 27.12.1996 che ne ha approvato le successive modifiche aventi oggetto anche la n. 5, destinata alla valorizzazione delle aree interne;

CONSIDERATO che in detta MISURA n° 5 erano individuate delle priorità operative sulle quali era necessaria la piena adesione dei sei Comuni coinvolti e che, per la gestione degli interventi di animazione turistica era prevista la creazione di una cooperativa;

VISTO che i Comuni di Artena, Carpineto Romano, Gavignano, Gorga, Montelanico, e Segni hanno sottoscritto (il 30 dicembre 1996) un Accordo di Programma in tal senso, per la costituzione di un presidio territoriale di animazione economica (Centro Operativo) e di un Piano di comunicazione e Promozione, identificando il Comune di Gavignano quale Ente Capofila ed impegnandolo ad avvalersi del B.I.C. per la gestione del medesimo, mediante apposita convenzione per due anni (poi prorogata fino al 31.12.2000 per il completamento delle attività in corso);

VISTO che successivamente, con l'Accordo di Programma del 22.12.1997, detti Sindaci hanno stabilito le modalità per attivare gli interventi della misura 5 ed il cambio dello strumento di attuazione: dalla prevista cooperativa ad una struttura consortile con funzioni di Agenzia permanente di sviluppo del territorio, soprattutto in chiave turistica. Tale Consorzio - denominato "ECETRA" è stato poi formalmente costituito a Gavignano il 3/9/99 avente i sei Comuni quali soci;

CONSIDERATO che il Consiglio Comunale di Gavignano, ha richiesto l'erogazione dei contributi previsti in proposito a valere sul Fondo speciale ex LR 36/92, presentando la Delibera n° 51 del 25.11.2000 che fa parte integrante della presente Deliberazione (Allegato sub "A") con la quale, ai sensi della convenzione esistente con il Consorzio ECETRA, ne ha approvato il programma delle attività per gli anni 2000 e 2001, comprensivo del Budget previsionale e del dettaglio delle voci di spesa;



CONSTATATO il parere espresso dal Comitato Tecnico per gli interventi ex art. 14 L.R. 92/96 (Allegato sub "B") il quale, pur valutando positivamente la creazione della società consortile ECETRA, e considerandola all'interno delle finalità originarie del progetto, ritiene che questo costituisca una modifica sostanziale rispetto al progetto esecutivo originario e vada pertanto approvata con atto di Giunta Regionale;

PRESO ATTO inoltre che, nella seduta del 31/7/2001 destinata all'approvazione della Legge di Assestamento di Bilancio per l'anno 2001, il Consiglio Regionale ha approvato uno specifico articolo (Foglio Allegato "C") che fa parte integrante della presente Deliberazione e che ha stabilito che i finanziamenti a valere sul Fondo Speciale di cui sopra riguardano anche iniziative da realizzare o già poste in essere nell'anno 2000 e 2001 dalla Soc. ECETRA;

RITENUTO pertanto di dover approvare:

- 1) la modifica della misura n° 5 del progetto esecutivo originario (D.G.R. 5588/95 e 1181/96), mediante la scelta di destinare la gestione degli interventi di animazione turistica ad una struttura consortile con funzioni di Agenzia permanente di sviluppo del territorio, (soprattutto in chiave turistica) anziché ad una struttura cooperativa come previsto precedentemente;
- 2) il programma di attività per gli anni 2000-2001 della Società Consortile ECETRA di cui alla D.C.C. del Comune di Gavignano n.51 del 25/11/00 comprensivo del Budget previsionale e dettaglio delle voci di spesa, per la successiva erogazione dei contributi previsti a valere sul Fondo speciale ex Legge Regionale 36/92;

DELIBERA


all'unanimità:

- 1) Di modificare la misura n° 5 del progetto esecutivo del piano d'area di cui all'art. 14 della L.R. 36/92, mediante l'approvazione della costituzione - da parte dei Comuni interessati a detta misura (Artena, Carpineto Romano, Gorga, Montelanico e Segni) - della Società Consortile a responsabilità limitata "ECETRA", con funzioni di Agenzia permanente di sviluppo del territorio, (soprattutto in chiave turistica) anziché di una struttura cooperativa come previsto precedentemente secondo quanto indicato in premessa;
- 2) Di approvare il programma di attività per gli anni 2000-2001 della Società Consortile "ECETRA" di cui alla D.C.C. del Comune di Gavignano n.51 del 25/11/00, comprensivo del Budget previsionale e dettaglio delle voci di spesa, per la successiva erogazione dei contributi previsti a valere sul Fondo speciale ex Legge Regionale 36/92;
- 3) Di stabilire che le risorse necessarie per l'attuazione del programma, comprendente iniziative da realizzare o già poste in essere negli anni 2000-2001 da parte della Soc. ECETRA, saranno attinte, in base alle disposizioni vigenti, dal Fondo Speciale indicato nella premessa, trasferito, - ai sensi dell'art.24, comma 9, della L.R. N.6 del 7/6/99 - dalla FILAS SpA all'AGENZIA SVILUPPO LAZIO SpA. mediante l'apposita Convenzione Rep. 5303 del 6/7/2000 (approvata dalla G.R. il 27/6/2000 con n.1635).

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo, ai sensi dell'art. 17, commi 31 e 32 della Legge 127/97.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL VICE SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo PAPI



17 SET. 2001

LEG. alla DELIB. N. 1350
SET. 2001

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE LAZIO

Copia conforme all'originale



ACCORDO DI PROGRAMMA

(Art. 27 legge 8 giugno 1990 n° 142)

TRA I COMUNI DI
ARTENA, CARPINETO ROMANO, GAVIGNANO, GORGA, MONTELANICO, SEGNI
PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 5 DEGLI INTERVENTI EX ART. 14


LEGGE REGIONALE 3 GIUGNO 1992 n°36:

"PROGETTO INTEGRATO VALORIZZAZIONE AREE INTERNE"

PREMESSO


- che la Regione Lazio ha inteso, con l'art. 14 della Legge Regionale 3 giugno 1992, n° 36, finanziare interventi di sostegno all'occupazione nell'area di Colferro;
- che con la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 6 della L.R. 25/95 è stato costituito un fondo speciale, conferito in gestione alla FILAS S.p.A. per la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 14 della L.R. 36/92;
- che a seguito di tale disposizione di legge, con DGR n° 404 del 6.2.1995 è stato approvato lo schema di convenzione tra l'Amministrazione Regionale e la FILAS S.p.A. per la regolamentazione della gestione del suddetto fondo e l'attuazione del Piano d'area approvato con DGR n. 5588 del 15/6/95;
- che i Comuni, per la realizzazione della rete integrata di "Sentieri Natura" prevista dalla misura 5 del Piano d'area, hanno già stipulato un Accordo di programma;
- che i Comuni, per la realizzazione da parte della IBC Lazio S.p.A. del Piano di comunicazione e promozione di attività imprenditoriali previsto dalla stessa misura del citato Piano, hanno anche stipulato un secondo Accordo di programma;
- che il Piano d'area stanZIA risorse finanziarie per la realizzazione di una rete di punti di informazione turistica e la promozione di un soggetto imprenditoriale atto a gestire attività in campo turistico collegate alla rete integrata di "Sentieri Natura" di cui sopra;
- che il Comitato Tecnico Regione Lazio / Filas, istituito ex art. 5 L.R. 33/91 per sovrintendere all'attuazione degli interventi ex art. 14 L.R. 36/92 ha deliberato nella seduta del 25/6/97 la priorità del fattore occupazionale, privilegiando la costituzione di strutture cooperative per la gestione di attività di promozione e sostegno alle attività turistiche dell'area.

Si conviene e si stipula quanto segue:



Articolo 1**PREMESSA**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

**Articolo 2****FINI**

I Comuni di Artena, Carpineto Romano, Gavignano, Gorga, Montelanico e Segui stabiliscono con il presente Accordo le modalità per giungere all'attivazione e allo sfruttamento economico della rete di "Sentieri Natura" di cui alla premessa.

I Comuni ritengono prioritario che dalla gestione della rete di sentieri derivino concrete opportunità occupazionali ed imprenditoriali per giovani residenti nei Comuni interessati dalla L.R. 36/92; a tal fine, i Comuni identificano, pertanto, nelle attività del Centro Operativo di Gavignano di cui in premessa, l'ambito naturale di informazione e sollecitazione nei confronti di potenziali candidati alla gestione della rete.

Articolo 3**COMUNE CAPOFILA**

I Comuni individuano nel Comune di Gavignano il Capofila per l'attuazione del presente Accordo di programma.

Articolo 4**INDIVIDUAZIONE DEL REFERENTE PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA**

Al fine di facilitare le necessarie operazioni di attivazione della rete di sentieri e del suo sfruttamento economico, i Comuni concordano sull'opportunità di identificare, d'intesa con la Filas s.p.a., la figura di un referente per l'attuazione del presente Accordo di programma.


Il referente dovrà:

- affiancare i Comuni nell'identificazione dei mezzi necessari all'avvio delle attività;
- coadiuvare il Centro operativo di Gavignano nell'attività di orientamento dei giovani che parteciperanno alle attività di comunicazione e promozione del turismo;
- svolgere attività di "tutoring" per coloro che saranno incaricati dell'effettiva gestione della rete.

Il referente potrà quindi attivarsi per un anno a partire dalla ratifica del presente Accordo di programma, svolgendo prima azione di consulenza a favore del Comune Capofila e del Centro operativo e quindi attività di "tutoring" a favore dei soggetti che gestiranno la rete e le altre attività turistiche ad essa collegate.

Le attività del referente saranno remunerate a valere sulle risorse ex art.14 L.R. 36/92, secondo modalità stabilite dal Comune capofila d'intesa con la Filas s.p.a.





Articolo 5

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ

I Comuni concordano, per la gestione della rete di sentieri e per le ulteriori azioni di sviluppo turistico dell'area, il programma di attività dettagliatamente descritto nell'allegato "A" al presente Accordo.

Articolo 6

DURATA

La validità del presente Accordo di programma è collegata allo sfruttamento economico della rete dei sentieri natura di cui in premessa, e comunque allo svolgimento di attività turistiche concordate fra tutti i Comuni aderenti.

Articolo 7

VIGILANZA

La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma da parte del Comune Capofila e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio composto dai legali rappresentanti pro tempore dei comuni interessati e presieduto dal sindaco del Comune Capofila.

Articolo 8

RAPPORTI FINANZIARI

I fondi stanziati dalla Regione Lazio per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente accordo di programma saranno gestiti dal Comune capofila in nome e per conto di tutti i comuni che partecipano all'iniziativa.

Il Comune Capofila si impegna pertanto ad apportare le variazioni di bilancio necessarie alla gestione di tali fondi.

Al Comune Capofila saranno quindi trasferite le risorse ex art. 14 L.R. 36/92 secondo le modalità che saranno definite dal Comitato Tecnico Regione Lazio / Filas, istituito ex art. 5 L.R. 33/91 per sovrintendere all'attuazione degli interventi ex art. 14 L.R. 36/92 e tempestivamente comunicate al Comune Capofila.

Articolo 9

APPROVAZIONE E PUBBLICITÀ

Le modalità di approvazione e di pubblicità del presente accordo di programma sono regolate dall'art. 7 della legge 142/90.

GARIGNANO
[Signature]

CARPINETO
[Signature]

SEGNI
[Signature]

GORGA
[Signature]

ARCESINA
[Signature]

MONTELANICO
[Signature]

MISURA 5.

ALLEGATO "A"

PIANO DELLE ATTIVITÀ

Il programma delle attività di cui all'art.5 dell'Accordo di Programma stipulato in data 22 dicembre 1997 presso la sede comunale di Gavignano dai rappresentanti dei Comuni di Artena, Carpineto Romano, Gavignano, Gorga, Montelanico e Segni, viene definito nel modo seguente:

- A. attività di pubblica utilità, svolte a beneficio del territorio dei sei Comuni e delle iniziative congiunte delle sei Amministrazioni comunali;
- B. attività di stimolo e supporto all'offerta turistica del territorio dei sei Comuni, liberamente offerte agli utenti dietro tariffazione a prezzi di mercato.

FR  **Attività di pubblica utilità**


Le attività di cui al punto A sono così definite:

- * manutenzione della rete integrata di "Sentieri Natura" di cui all'Accordo di Programma pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 28 del 10-16-1996;
- * gestione di centri di informazione turistica gratuita messi a disposizione dai Comuni.

Tali attività, essenziali per garantire nel tempo la fruibilità della rete di sentieri e coordinare al meglio l'offerta turistica di base del territorio, rappresentano servizi per i quali i Comuni erogheranno ai gestori un compenso predefinito.

Per realizzare tale gamma di attività, i Comuni concordano sull'ipotesi di:

- * affidare la manutenzione dei sentieri e le attività informative ad una struttura esterna;
- * stipulare con tale struttura un contratto di affidamento in gestione, che renumeri le attività in via preliminare (garantendone l'equilibrio economico gestionale per il primo biennio, avvalendosi in tutto o in parte di risorse ex L.R. 36/92) e definisca le specifiche operative dell'attività e le procedure di controllo da parte dei Comuni;



- * acquisire (avvalendosi in tutto o in parte di risorse ex L.R. 36/92) gli strumenti operativi necessari per la manutenzione dei sentieri e la gestione di centri informativi;
- * conferire gli strumenti di cui al punto precedente ed altri eventuali beni di proprietà comunale alla struttura esterna, secondo le più idonee modalità di locazione, vendita o concessione, sempre nel rispetto della normativa regionale, italiana ed europea in materia di aiuti alle imprese, trasparenza e concorrenza.

Attività di stimolo e supporto all'offerta turistica del territorio

Le attività di cui al punto B sono così definite:

- * organizzazione di escursioni assistite sulla rete di sentieri e nel territorio dei sei Comuni;
- * gestione di rifugi, maneggi, noleggio di mountain bikes;
- * gestione di eventi culturali, manifestazioni, mostre;
- * edizione di guide e documentazione turistica coerente con il piano di comunicazione previsto nella Misura 5 ed affidato al Centro operativo di Gavignano gestito in Convenzione dal BIC Lazio per il primo biennio.

Tali attività sono orientate al mercato e costituiscono un obiettivo importante di sviluppo per l'economia del territorio nel medio termine.

Per realizzare tale gamma di attività, i Comuni concordano sull'ipotesi di:



- * affidare la gestione delle attività turistiche dirette e collegate ad una o più strutture esterne esistenti sul territorio o nate a seguito delle attività di sostegno del Centro operativo di Gavignano;
- * stipulare con tali strutture contratti di affidamento in gestione, senza garantire i ricavi in via preliminare, ma definendo standards minimi di qualità e procedure di controllo da parte dei Comuni;
- * acquisire (avvalendosi in tutto o in parte di risorse ex L.R. 36/92) gli strumenti operativi necessari per avviare alcune delle attività turistiche;



- * conferire gli strumenti di cui al punto precedente ed altri eventuali beni di proprietà comunale alle strutture esterne, secondo le più idonee modalità di locazione, vendita o concessione, sempre nel rispetto della normativa regionale, italiana ed europea in materia di aiuti alle imprese, trasparenza e concorrenza.

ARTENA *[Signature]*
 SEGNI *[Signature]*
 CARPINETO *[Signature]*
 MONTICIANO *[Signature]*
 GAVIGNANO *[Signature]*
 GAZZA *[Signature]*

Copia conforme all'originale





ARTICOLO...

NELL'AMBITO DEL PIANO D'AREA DI CUI
 ALL'ART. 14 DELLA L.R. 3.06.92 n. 36,
 I FINANZIAMENTI, A VALERE SUL FONDO
 SPECIALE E NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE
 VIGENTE TRA LA REGIONE LAZIO E L'AGENZIA
 REGIONALE PER LO SVILUPPO, RIGUARDANO
 ANCHE INIZIATIVE DA REALIZZARE O GIÀ
 POSTE IN ESSERE NELL'ANNO 2000 e 2001 DA
 PARTE DELLA SOCIETÀ CONSORTILE "ECETRA"
 COSTITUITA DAI COMUNI DI ARTEMA,
 CARPINETO ROMANO, GAVIGNANO, GORGA,
 MONTELANICO e SEGNI PER LA GESTIONE
 DELLA MISURA n. 5 DEL PIANO D'AREA,
 SULLA BASE DEL PROGRAMMA PRESENTAT.
 DALLA SOCIETÀ CONSORTILE DA
 SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DELLA
 GIUNTA REGIONALE.



Indine Jurell

Al. dell. 1350.
del 14 set. 2001

Uscita

38

L. ASSESTAMENTO DI BILANCIO
APPROVATA CONS. REG. LE 31/7/01

9